

UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE

PROVINCIA DI ORISTANO

Comuni di
Arborea
Marrubiu
Terralba
San Nicolò D'Arcidano
Uras

REGOLAMENTO SPECIALE DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE

INDICE

CAPO I° - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - La polizia locale
- Art. 2 - Istituzione del Corpo di Polizia Locale. Disposizioni generali e di rinvio
- Art. 3 - Finalità, ambito territoriale e compiti della Polizia Locale
- Art. 4 - Funzioni di Polizia Giudiziaria
- Art. 5 - Funzioni di Polizia Stradale
- Art. 6 - Funzioni di Pubblica Sicurezza
- Art. 7 - Collaborazione con le altre forze di polizia

CAPO II° - ORDINAMENTO DEL CORPO

- Art. 8 - Svolgimento del servizio
- Art. 9 - Requisiti speciali per l'accesso dall'esterno mediante concorso.
- Art. 10 - Qualifiche
- Art. 11 - Organico
- Art. 12 - Dipendenza gerarchica
- Art. 13 - Funzioni ed attribuzioni del Comandante del Corpo
- Art. 14 - Compiti degli Istruttori Direttivi Ufficiali

CAPO III° - DISTACCHI - COMANDI – MOBILITA' - INCARICHI

- Art. 15 - Disposizioni comuni per tutti gli Operatori di Polizia Municipale
- Art. 16 - Mutamento di mansioni
- Art. 17 - Mobilità interna ed esterna
- Art. 18 - Missioni ed operazioni esterne
- Art. 19 - Distacchi e Comandi
- Art. 20 - Incarichi

CAPO IV° - NORME DI COMPORTAMENTO

- Art. 21 - Disciplina in servizio
- Art. 22 - Gerarchia all'interno del Corpo

Art. 23 - Istanze e reclami

Art. 24 - Salute

Art. 25 - Obblighi al termine del servizio

Art. 26 - Obbligo di comunicare la residenza e reperibilità

Art. 27 - Segreto d'ufficio

Art. 28 - Cura della persona e dell'uniforme

Art. 29 - Foggia dell'uniforme

Art. 30 - Uso, custodia e conservazione di armi, attrezzature e documenti

Art. 31 - Foglio di servizio giornaliero

Art. 32 - Orari e turni di servizio

Art. 33 - Obbligo dell'avviso in caso di assenza

Art. 34 - Ferie

Art. 35 - Corsi di aggiornamenti e formazione

Art. 36 - Servizi in abito civile

Art. 37 - Armamento

Art. 38 - Strumenti e mezzi operativi

Art. 39 - Tessera di riconoscimento e placca di servizio

Art. 40 - Veicoli in dotazione

CAPO V° - PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI IL PERSONALE

Art. 41 - Encomi ed elogi

Art. 42 - Sanzioni disciplinari

CAPO VI° - NORME FINALI

Art. 43 - Scorta d'Onore

Art. 44 - Bandiera del Corpo

Art. 45 - Festa del Corpo

Art. 46 - Rinvii

Art. 47 - Entrata in vigore del Regolamento

REGOLAMENTO

CAPO I°

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - La Polizia Locale.

La Polizia Locale costituisce il complesso delle attività di vigilanza che vengono espletate dagli organi istituzionali dell'Unione dei Comuni del Terralbese nell'ambito del territorio dei Comuni associati che abbiamo trasferito il servizio di vigilanza all'Unione e che non siano attribuite o riservate dalla legge alle Autorità dello Stato.

L'attività di Polizia Locale è diretta all'applicazione delle misure amministrative di prevenzione e repressione a protezione della comunità e delle istituzioni da ogni azione dei soggetti giuridici pubblici e privati.

Art. 2 - Istituzione del Corpo Polizia Locale. Disposizioni generali e di rinvio.

Per l'espletamento delle funzioni di cui al precedente art. 1, i Comuni firmatari dell'atto costitutivo hanno istituito, ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. n. 267/00 e dell'art. 3 della L.R. n. 2/2005 l'Unione dei Comuni del Terralbese, i Comuni di Marrubiu

Uras e San Nicolò D'Arcidano hanno trasferito all'Unione il servizio di Polizia Municipale.

Nel suo ambito, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 7.1 della legge n. 65/1986, e dall'art.12 della Legge Regionale Sardegna, 22 agosto 2007, n. 9 viene istituito il Corpo di Polizia Locale.

Il funzionamento del Servizio di Polizia Locale è disciplinato dalle disposizioni contenute nello Statuto istitutivo dell'Ente. Lo stato giuridico ed economico del personale degli EE.LL. è regolato dagli accordi di comparto già emanati o da emanare, in esecuzione delle leggi vigenti, fatte salve le norme particolari definite nel presente regolamento.

Art. 3 - Finalità, ambito territoriale e compiti della Polizia Locale.

Il Corpo della Polizia Locale dipende direttamente dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. L'ambito territoriale ordinario dell'attività operativa del Corpo della Polizia Locale è corrispondente ai territori dei Comuni dell'Unione che hanno trasferito le funzioni del servizio di vigilanza all'Unione dei Comuni del Terralbese. In tale ambito esercita esclusivamente le funzioni istituzionali di Polizia Locale attribuite ai Comuni dalle leggi e dai regolamenti, ottemperando e dando esecuzione, altresì, alle disposizioni amministrative emanate dagli Enti e dalle Autorità competenti.

Nell'ambito dei territori dei Comuni dell'Unione sono demandate alla Polizia Locale le seguenti attribuzioni principali:

- a) curare l'osservanza delle leggi, dei regolamenti, delle ordinanze e delle altre disposizioni emanate dagli organi competenti, con particolare riguardo alle norme relative alla Polizia Urbana e Rurale, al Commercio e Annona, all'Edilizia, ai controlli di Polizia Amministrativa e, in collaborazione con le strutture operative delle U.S.L. e A.R.P.A.S., all'Igiene e alla Sanità Pubblica, alla tutela ambientale;
- b) svolgere i servizi di Polizia Stradale ai sensi degli artt. 11 e 12 del Codice della Strada (D. Lgs. n. 285/1992 e successive modifiche e integrazioni);
- c) vigilare affinché siano osservate le disposizioni impartite dai singoli Comuni dell'Unione a tutela del rispettivo patrimonio comunale;
- d) prestare opera di soccorso in caso di disastri e pubbliche calamità, nonché di privati infortuni, concorrendo con gli altri servizi operanti nel settore alle funzioni di protezione civile attribuite ai Comuni, anche secondo le modalità che potranno essere previste in un Piano per la Protezione Civile qualora adottato dall'Unione dei Comuni;
- e) attendere ai servizi di informazione, di raccolta di notizie, di accertamento e di rilevazione a richiesta degli uffici comunali e delle altre Autorità e uffici autorizzati;
- f) assolvere le funzioni di Polizia Amministrativa attribuite ai Comuni dal D.P.R. n. 616/77 e successive modifiche e integrazioni;
- g) prestare servizio d'ordine, di vigilanza, di scorta e di rappresentanza richiesti per l'espletamento dei compiti istituzionali dei Comuni;
- h) cooperare, nei limiti e con le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge, al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica, per assicurare l'incolumità e la tutela delle persone.
- i) vigilare affinché siano osservate le norme concernenti il decoro e la quiete pubblica;

- l) accertare e perseguire gli illeciti amministrativi, curandone le procedure fino alla completa definizione o secondo le disposizioni interne;
- m) ottemperare alle disposizioni di servizio e alle attribuzioni di propria competenza;
- n) segnalare le deficienze e gli inconvenienti rilevati nei servizi pubblici e le cause di pericolo per l'incolumità pubblica.

Gli appartenenti alla Polizia Locale, per la particolare natura dei servizi svolti e per la possibilità che hanno di venire a conoscenza di notizie utili per l'espletamento dei compiti istituzionali e per il miglioramento dei servizi comunali, devono riferire o segnalare tempestivamente ogni notizia a tale scopo rilevante.

Art. 4 - Funzioni di Polizia Giudiziaria.

Il personale che svolge servizio di Polizia Locale, nell'ambito territoriale dei Comuni dell'Unione e nei limiti delle proprie attribuzioni, esercita, ex lege, funzioni di Polizia Giudiziaria, assumendo a tal fine la qualità di Agente di Polizia Giudiziaria (riferita agli Agenti) e di Ufficiale di Polizia Giudiziaria (riferita agli addetti al coordinamento e al controllo), così come stabilito all'art. 5 della legge 7 marzo 1986 n. 65.

Art. 5 - Funzioni di Polizia Stradale.

Il personale del Corpo di Polizia Locale esercita il servizio di Polizia Stradale nell'ambito territoriale dei Comuni dell'Unione, ai sensi dell'art. 12 del vigente Codice della Strada.

Costituiscono servizio di Polizia Stradale:

- a) la prevenzione e l'accertamento dei reati e degli illeciti amministrativi in materia di circolazione stradale;
- b) la rilevazione degli incidenti stradali;
- c) la predisposizione e l'esecuzione dei servizi diretti a regolare il traffico;
- d) la scorta per la sicurezza della circolazione;
- e) la tutela e il controllo sull'uso della strada.

Concorre, altresì, alle operazioni di soccorso e di ausilio degli utenti in genere.

Collabora, se necessario, all'effettuazione di rilevazioni per studi sul traffico.

Art. 6 - Funzioni di Pubblica Sicurezza.

Il personale che svolge servizio di Polizia Locale, nell'ambito territoriale dei Comuni dell'Unione e nei limiti delle proprie attribuzioni, esercita anche funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza, assumendo indistintamente la qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza.

A tale scopo, previa comunicazione del Presidente dell'Unione dei Comuni del Terralbese, il Prefetto, dopo aver accertato il possesso dei requisiti previsti dal punto 2 dell'art. 5 della legge n. 65/86, conferisce al predetto personale la qualità di Agente di Pubblica Sicurezza.

Art. 7 - Collaborazione con le altre forze di Polizia.

Il personale che svolge servizio di Polizia Locale, nell'ambito del territorio dei Comuni dell'Unione e nei limiti delle proprie attribuzioni, collabora in via generale con le altre forze di Polizia nell'ambito delle proprie attribuzioni e secondo le intese e direttive del Presidente dell'Unione. Qualora venga avanzata esplicita motivata richiesta da parte delle competenti Autorità per particolari operazioni, tale collaborazione potrà avvenire previa autorizzazione del Presidente dell'Unione. La predetta autorizzazione potrà essere data dal Comandante del Corpo nei casi di particolare urgenza, ma del fatto dovrà essere data notizia al Presidente dell'Unione appena possibile.

CAPO II°

ORDINAMENTO DEL CORPO

Art. 8 - Svolgimento del servizio.

Ai fini dell'assolvimento dei compiti istituzionali, il Corpo di Polizia Locale dell'Unione dei Comuni del Terralbese è organizzato secondo criteri di funzionalità e di economicità in rapporto ai servizi richiesti dai singoli Comuni, nel rispetto delle norme che regolano il servizio e i compiti della Polizia Locale.

Art. 9 - Requisiti speciali per l'accesso dall'esterno mediante concorso.

Oltre ai requisiti generali previsti dalle norme di legge e dal regolamento dei concorsi dell'Unione, l'accesso mediante concorso al Corpo Polizia Locale dell'Unione è subordinato al possesso dei seguenti requisiti specifici:

a) limiti di età:

- Previsti dalla Legge.

b) requisiti necessari per la nomina ad Agente di P.S., ossia:

- godimento diritti civili e politici;

- non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo, anche irrogata con sentenza prevista dall'art. 444 del codice di procedura penale (c.d. patteggiamento);

- non essere stato e non essere attualmente sottoposto a misure di prevenzione;

- non essere stato espulso dalle Forze armate o da Corpi militarmente organizzati, o destituito dai pubblici uffici;

c) posizione regolare riguardo agli obblighi di leva o di servizio militare;

d) possesso di abilitazione alla guida di autovetture e, se richiesto dal bando di concorso, motocicli senza limite di cilindrata;

e) disponibilità incondizionata al porto delle armi di ordinanza, alla conduzione di tutti i veicoli e all'uso di tutti gli strumenti in dotazione al Corpo di Polizia Locale;

f) requisiti psichico-fisici:

1) idoneità fisica e psichica al servizio di Polizia Locale con profilo di Agente di P.S. e Motociclista;

2) senso cromatico e luminoso normale, campo visivo normale, visione notturna sufficiente, visione binoculare e stereoscopica sufficiente. È da considerare anormale il senso cromatico che non consenta la visione dei colori fondamentali. Sono ammesse correzioni chirurgiche delle ametropie purché compatibili con il raggiungimento dei requisiti visivi previsti;

3) visus non inferiore a 10 decimi in ciascun occhio, anche con correzione, purché non superiore alle 3 diottrie complessive e in particolare per la miopia, l'ipermetropia, astigmatismo semplice (miopico o ipermetropico), 3 diottrie in ciascun occhio, per l'astigmatismo composto e misto 3 diottrie quale somma dei singoli vizi, fermo restando che il visus ad occhio nudo per ciascun occhio non deve essere inferiore al valore di 5 decimi;

4) funzione uditiva con soglia audiometrica media sulle frequenze 500-1000-2000-4000 Hz all'esame audiometrico in cabina silente, non superiore a 30 decibel all'orecchio che sente di meno e a 15 decibel all'altro (perdita percentuale totale binaurale entro il 20%);

5) sono da considerare imperfezioni e infermità psico-fisiche che comportano l'esclusione dalle procedure concorsuali quelle di seguito specificate:

quali l'alcoolismo, le tossicomanie, le intossicazioni croniche di origine esogena;

quali disfonie e balbuzie; otite media purulenta cronica anche se non complicata e monolaterale, perforazione timpanica; sordità unilaterale; ipoacusie monolaterali permanenti con una soglia audiometrica media sulle frequenze 500- 1000-2000-4000 Hz superiore a 30 decibel; ipoacusie bilaterali permanenti con una soglia audiometrica media sulle frequenze 500-1000- 2000-4000 Hz superiore a 30 decibel dall'orecchio che sente di meno, oppure superiore a 45 decibel come somma dei due lati (perdita percentuale totale binauricolare superiore al 20%); deficit uditivi da trauma acustico con audiogramma con soglia uditiva a 4000 Hz, superiore a 50 decibel (trauma acustico lieve secondo Klochoff); malformazioni ed alterazioni congenite ed acquisite dell'orecchio esterno, dell'orecchio medio, dell'orecchio interno, quando siano causa di rilevanti disturbi funzionali; malformazioni ed alterazioni acquisite del naso e dei seni paranasali, di faringe, laringe e trachea, quando causino importanti disturbi funzionali;

quali le malformazioni, disfunzioni, patologie ed esiti di lesioni di palpebre e ciglia (anche se limitate ad un solo occhio), le malformazioni, malattie croniche e gli esiti di lesioni di ghiandole e vie lacrimali quando siano causa di rilevanti disturbi funzionali. I disturbi della motilità del globo oculare quando causino diplopia o i deficit visivi suddetti, o qualora producano alterazioni della visione binoculare (soppressione); quali le malformazioni e gli esiti di patologie o lesioni di labbra, lingua, tessuti molli della bocca, o di malformazioni, lesioni o interventi chirurgici correttivi le patologie del complesso maxillo facciale o dell'articolazione temporo-mandibolare che producano gravi disturbi funzionali;

quali le malformazioni ed esiti di patologie dell'apparato masticatorio che determinino rilevanti disturbi funzionali. Rientrano in questo gruppo: mancanza o inefficienza (per parodontopatie, carie distruente o anomalie dentarie) del maggior numero di denti, o di almeno otto tra incisivi e canini; le malocclusioni dentali con segni clinici o radiologici di patologia dentale o paradentale; gli estesi impianti dentali con segni clinici e radiologici di perimplantite. La protesi efficiente va considerata sostitutiva del dente mancante, così come l'impianto dentario viene considerato sostitutivo del dente mancante solo se non presenta segni clinici o radiologici di perimplantite ed inefficienza;

quali le infermità dell'apparato neuro-psichico: malattie del sistema nervoso centrale o periferico e loro esiti di rilevanza funzionale; infermità psichiche invalidanti, psicosi e psico-nevrosi anche pregresse; personalità psicopatologiche ed abnormi; epilessia; quali malattie croniche dei testicoli, arresto di sviluppo, assenza o ritenzione bilaterale; idrocele; varicocele voluminoso; incontinenza urinaria; q disarmonie somatiche e costituzionali di grado rilevante quali l'obesità (IMC > 30 Kg/m²) e la gracilità costituzionale (IMC < 20 Kg/m²);

quali i difetti del metabolismo glicidico, lipidico e protidico. Rientrano in questo gruppo: diabete mellito di tipo I e di tipo II; ipercolesterolemia (colesterolemia totale > 280 mg/dl, e/o indicazione al trattamento con statine e/o altri ipocolesterolemizzanti orali), ipertrigliceridemie (Trigliceridemia totale > 250 mg/dl o trattamento con farmaci), Iperlipidemie miste; fenilchetonuria, alcaptonuria, omocistinuria, ossaluria e simili;

quali le endocrinopatie. Rientrano in questo gruppo: malattie del sistema ipotalamo-ipofisario; ipogonadismi primitivi e secondari; malattie del corticosurrene; sindromi tiroidee (M. di Basedow, gozzo multinodulare tossico, ipotiroidismi) e altre malattie

della tiroide in terapia ormonale soppressiva o sostitutiva; feocromocitoma, paraganglioma; malattie delle paratiroidi;

quali i deficit quantitativi e qualitativi degli enzimi. Rientrano in questo gruppo: glicosuria normoglicemica (due determinazioni in due settimane); Sindrome di Gilbert con bilirubinemia diretta $> 5 \text{ mg/dl}$; deficit, anche parziale, di G6PDH; diabete insipido; porfirie, glicogenosi, tesaurismosi, sindrome di Ehlers- Danlos, S. di Marfan;

quali le malattie da agenti infettivi e da parassiti che siano causa di limitazioni funzionali o siano accompagnate da grave e persistente compromissione delle condizioni generali o della crasi ematica o che abbiano caratteristica di cronicità *e/o* evolutività. Rientrano in questo gruppo: la tubercolosi polmonare ed extrapolmonare ed i suoi esiti, ad esclusione del complesso primario; il morbo di Hansen; la sifilide; la positività per HIV; la positività per HBV o per HCV che non sia accompagnata a epatopatia cronica, non è causa di non idoneità;

quali le malattie primitive del sangue e degli organi ematopoietici di apprezzabile entità (la microcitemia costituzionale non è causa di esclusione in base alla presenza di Hb $>11\text{g/dl}$, regolare sviluppo somatico, assenza di splenomegalia, assenza di segni di emolisi);

quali le malattie secondarie del sangue e degli organi ematopoietici;

quali le sindromi di immunodeficienza anche in fase asintomatica, quali l'agammaglobulinemia, le ipogammaglobulinemie, difetti di classi e sottoclassi anticorpali, incluse le IgA, difetti dell'immunità cellulare specifica ed aspecifica, difetti del complemento;

quali le malattie sistemiche del connettivo (LES, artrite reumatoide, S. di Sjogren, la panarterite nodosa, la dermatomiosite, la polimiosite, la connettivite mista);

quali i tumori maligni;

quali i tumori benigni ed i loro esiti, quando per estensione, sede, volume o numero, producano rilevanti alterazioni strutturali *e/o* funzionali;

quali le malattie croniche dei bronchi e dei polmoni; le malattie delle pleure ed i loro esiti rilevanti, i dismorfismi della gabbia toracica con alterazioni funzionali respiratorie. Rientrano in questo gruppo: lo stato di male asmatico, le bronchiectasie, le bronchiti croniche, l'enfisema, la malattia bollosa del polmone, il documentato pneumotorace spontaneo recidivante, gli esiti anche lievi di pleurite non tubercolare con alterazioni funzionali, l'obliterazione del seno costofrenico, la scissurite aspecifica; gli esiti di traumatismi toracici con alterazioni funzionali;

quali le malformazioni e le anomalie di posizione o i loro esiti, del tubo digerente, del fegato e delle vie biliari, del pancreas e del peritoneo comprese tutte le ernie viscerali (inclusa l'ernia jatale), ad esclusione della punta d'ernia inguinale;

quali le malformazioni e le anomalie di posizione o i loro esiti, del tubo digerente, del fegato e delle vie biliari, del pancreas e del peritoneo, che per natura sede e grado, producano rilevanti disturbi funzionali;

quali gli esiti di intervento chirurgico con perdita totale o parziale di un viscere, indipendentemente dallo stato funzionale (gli esiti di appendicectomia sono esclusi);

quali le malformazioni, malposizioni, patologie ed esiti del rene, pelvi, uretere, vescica ed uretra, che siano causa di importanti alterazioni funzionali. Rientrano in

questo gruppo: agenesia renale, reni sovranumerari con vascolarizzazione ed apparato escretore propri, anomalie di forma (rene a ferro di cavallo, rene multicistico, rene a spugna) di sede (ectopia pelvica congenita, ptosi renale di 3° grado), o ptosi renale di 1° e 2° grado con importanti alterazioni funzionali; malattie croniche del rene quali le nefropatie congenite (rene policistico), le glomerulonefriti e le pielonefriti croniche; le litiasi delle vie urinarie con dilatazione a monte dell'apparato escretore *e/o* con ripercussione sulla funzionalità renale; anomalie di numero forma e sede di pelvi ed uretere, che comportino ostruzione al deflusso urinario con dilatazione a monte o alterazione della clearance della creatinina; le malformazioni e le malattie della vescica escluse le semplici forme batteriche e parassitarie senza esiti; le malformazioni, stenosi e dilatazione dell'uretra con manifesti disturbi della minzione;

quali le malformazioni e malposizioni del cuore e dei grossi vasi; le malattie dell'endocardio, del miocardio, dell'apparato valvolare, del pericardio, dei grossi vasi ed i loro esiti. Rientrano in questo gruppo: destrocardia, cardiopatie congenite e loro esiti; trapianto cardiaco, le protesi vascolari, le protesi valvolari, gli esiti di interventi riparativi *e/o* sostitutivi sulle strutture valvolari e sui grossi vasi; gli esiti di correzione di difetti e malattie cardiaci, vascolari e coronarici, con angioplastica, con o senza apposizione di stent, o con altra procedura interventistica percutanea; le patologie valvolari (incluso prollasso della mitrale, valvola aortica bicuspidata senza alterazioni emodinamiche), le stenosi valvolari; le insufficienze valvolari che non siano riconducibili alla normalità per età; gli esiti di pericardite, miocardite ed endocardite, la pregressa endocardite, la pregressa miocardite;

quali le gravi turbe del ritmo cardiaco e le anomalie del sistema di conduzione specifico di conduzione. Rientrano in questo gruppo: le preeccitazioni ventricolari, compresa la conduzione AV accelerata, se espressione di anomalie del sistema specifico di conduzione; il blocco di branca sinistro completo; il blocco AV di I° e II° grado che non siano espressione di adattamento cardiovascolare, *e/o* in assenza di ulteriori dati clinico-strumentali che controindichino l'impiego con rilevante impegno fisico; il blocco AV di III° grado; la presenza di pace-maker o altri dispositivi per la terapia elettrica della aritmie; pregressi interventi di ablazione di via anomala, o di foci elettrici anomali, anche se senza esiti funzionali; l'extrasistolia ventricolare in presenza di cardiopatia organica *e/o* con chiara correlazione con lo sforzo fisico *e/o* con aspetti elettrofisiologici considerati a rischio, o che abbisognino di terapia antiaritmica; le aritmie sopraventricolari frequenti *e/o* ripetitive clinicamente rilevanti o che abbisognino di terapia antiaritmica;

quali l'ipertensione arteriosa, anche se ben compensata da terapia farmacologica;

quali le angiodisplasie, le altre patologie di arterie, di capillari, e vasi linfatici con disturbi trofici *e/o* funzionali. Le patologie venose e loro esiti, con disturbi trofici e funzionali;

quali le alterazioni congenite ed acquisite, croniche, della cute e degli annessi cutanei, estese o gravi o che, per sede ed estensione, determinino rilevanti alterazioni funzionali o fisiognomiche;

quali le patologie e loro esiti, anche se di natura traumatica, dell'apparato muscolo-scheletrico, delle strutture capsulo-legamentose, tendinee, aponeurotiche e sinoviali, che siano causa di rilevanti alterazioni funzionali. Rientrano in questo gruppo: malattie endocrino-metaboliche, infiammatorie, osteodistrofiche,

osteocondrosiche e sistemiche; scoliosi rilevanti la schisi ampia di almeno due archi vertebrali, ed "altre malformazioni causa di rilevanti limitazioni funzionali; le ernie discali e loro esiti chirurgici; le discopatie se associate a segni clinici e/o strumentali di sofferenza radicolare. La presenza di endo ed artroprotesi di importanti articolazioni: la sola presenza di mezzi di osteosintesi, in assenza di segni clinici e/o radiografici di intolleranza o di importante limitazione funzionale, non è causa di non idoneità. Mancanza o perdita funzionale permanente di un dito della mano, o delle falangi ungueali delle ultime quattro dita di una mano, falangi ungueali di cinque dita fra le mani, escluse quelle dei pollici, un alluce, due dita di un piede. Dismetria fra gli arti inferiori superiore a 3 cm, ginocchio valgo con distanza intermalleolare > a 6 cm, ginocchio varo con distanza intercondiloidea > 8 cm, sinostosi tarsale e radioulnare, piede cavo o piatto di grado elevato, alluce valgo, dito a martello con sublussazione metatarso falangeo, le dita sovranumerarie; quali le imperfezioni o infermità non specificate nel suddetto elenco, ma che rendano palesemente il soggetto non idoneo a svolgere il servizio di polizia locale senza limitazioni di impiego.

Le patologie acute intercorrenti fanno rinviare il giudizio di idoneità.

h) requisiti attitudinali:

- un livello evolutivo che consenta una valida integrazione della personalità con riferimento alla maturazione, alla esperienza di vita, ai tratti salienti del carattere ed al senso di responsabilità;
- un controllo emotivo contraddistinto dalla capacità di contenere i propri atti impulsivi e che implichi l'orientamento dell'umore, la coordinazione motoria e la sintonia delle reazioni;
- capacità intellettuale che consenta di far fronte alle situazioni nuove con soluzioni appropriate, sintomatica di una intelligenza dinamico-pratica, di capacità di percezione e di esecuzione e delle qualità attentive;
- una adattabilità che scaturisce dal grado di socievolezza, dalla predisposizione al gruppo, ai compiti ed all'ambiente di lavoro;
- personalità sufficientemente matura con stabilità del tono dell'umore, della capacità di controllare le proprie istanze istintuali, di uno spiccato senso di responsabilità, avuto riguardo alle capacità di critica e di autocritica ed al livello di autostima.

L'accertamento dei requisiti psico-fisici ed attitudinali viene effettuato tramite l'U.S.L. o il medico competente per la sorveglianza sanitaria di cui al D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i..

Art. 10 - Qualifiche.

Il Corpo di Polizia Locale si articola nelle qualifiche funzionali istituite e previste nella dotazione organica approvata dal Consiglio di Amministrazione dell'Unione.

I simboli distintivi di grado attribuiti a ciascun addetto alla Polizia Locale, in relazione alla qualifica e funzioni conferite, saranno indicati a seguito di emanazione di decreto da parte del Presidente della Regione, come stabilito dall'art.16 legge Regionale 22 agosto 2007, n. 9.

Art. 11- Organico.

L'organico del Corpo di Polizia Locale è quello che risulta dalla dotazione approvata dal Consiglio di Amministrazione dell'Unione. Esso è soggetto a revisione periodica, in conformità ai criteri indicati dall'art. 7, comma 2 della legge 7.3.1986 n. 65, nonché dalle norme generali in materia di organici.

Art. 12 - Dipendenza gerarchica.

La titolarità in materia di Polizia Locale permane ai Sindaci dei rispettivi Comuni dell'Unione, avvalendosi del Corpo di Polizia Locale dell'Unione. Agli stessi spetta l'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge e dai regolamenti per l'assolvimento del servizio di Polizia Locale.

Il Presidente dell'Unione, nello svolgimento delle funzioni di Polizia Locale, impartisce le direttive di massima e vigila sull'espletamento del servizio.

Il Comandante è responsabile verso il Presidente dell'Unione dell'addestramento, della disciplina e dell'impiego tecnico-operativo del Corpo di Polizia Locale; risponde invece ai singoli Sindaci dei Comuni dell'Unione sull'operato del Corpo nei rispettivi territori. Al Comandante devono essere trasmesse, pertanto, tutte le istanze, atti, segnalazioni e richieste di intervento.

Ai singoli operatori di Polizia Locale è vietato corrispondere direttamente alle richieste di intervento, salvo nei casi di assoluta e comprovata urgenza o per obblighi di legge; in tale caso, dovranno darne notizia senza ritardo al Comandante del Corpo o suo sostituto.

Art. 13 - Funzioni ed attribuzioni del Comandante del Corpo.

Al Comandante compete la direzione, l'organizzazione e la formazione degli operatori del Corpo di Polizia Locale.

E' responsabile dell'addestramento, dei servizi e della conservazione e manutenzione dei mezzi e materiali in dotazione al Corpo.

Emette ordini di servizio nell'ambito ed in dipendenza delle norme regolamentari e dispone servizi ispettivi tendenti ad accertare il rispetto, da parte dei dipendenti operatori di Polizia Locale, delle norme del presente Regolamento e delle direttive impartite circa le modalità di espletamento del servizio.

Presenta alle Amministrazioni Comunali eventuali proposte atte a migliorare le attività ed i servizi comunali, con particolare riguardo a quelli inerenti alla polizia locale.

Provvede agli interventi richiesti dai casi di emergenza con i mezzi a sua disposizione, segnalando, non appena possibile, le iniziative adottate al Sindaco competente territorialmente.

Adotta o propone riconoscimenti in favore del personale che ne sia risultato meritevole per particolare comportamento in servizio, così come adotta o propone le sanzioni disciplinari nei confronti di chi viola i doveri in servizio.

Provvede, altresì, alle seguenti attività:

- a) studio, ricerca ed elaborazione di programmi, piani e progetti;
- b) controllo e verifica dei risultati complessivi conseguenti all'attività del Corpo;
- c) curare il mantenimento di relazioni ottimali con le Amministrazioni comunali dell'Unione, con l'Autorità Giudiziaria, con i Comandi dell'Arma dei Carabinieri e della Polizia di Stato e delle altre forze di polizia in genere;
- d) curare la corretta procedura nella formazione degli atti di competenza del Corpo di Polizia Locale;
- e) esprimere pareri sui progetti, programmi, atti e provvedimenti richiesti dalle Amministrazioni comunali dell'Unione;
- f) rappresentare il Corpo in occasione di manifestazioni pubbliche.

Art. 14 – Compiti degli Istruttori Direttivi Ufficiali o Coordinatori d'ambito

Nell'espletamento delle proprie attribuzioni, il Comandante si avvale della collaborazione degli Ufficiali o Coordinatori d'ambito di vigilanza. Questa attività di collaborazione dovrà essere espletata nel rispetto delle disposizioni impartite e degli incarichi affidati, in conformità delle attribuzioni, funzioni e responsabilità riportate per ciascuna qualifica e per i profili professionali indicati nei contratti di lavoro.

In particolare, gli Ufficiali e Coordinatori d'ambito coadiuvano il Comandante nella direzione e nel controllo del servizio a loro affidato, e (**quello indicato dal Comandante o il più anziano di servizio**) lo sostituisce in caso di assenza o impedimento, nell'eventualità non sia stata individuata e nominata la figura del vice-comandante.

Sono responsabili dell'attività svolta nell'ambito cui sono direttamente preposti, della realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati, nonché nella gestione del personale e delle risorse strumentali ad essi assegnate. All'inizio di ogni semestre, presentano al Comandante una relazione sull'attività svolta nel semestre precedente.

Altri compiti degli Ufficiali o Coordinatori, nell'ambito loro assegnato:

- a) coordinare gli operatori;
- b) fornire istruzioni normative ed operative al personale subordinato;
- c) assegnare al personale subordinato i servizi secondo le necessità ed in ottemperanza alle direttive impartite dal Comandante;
- d) curare i rapporti ed il coordinamento degli interventi con altri enti a livello di competenza territoriale (altre forze di polizia, uffici comunali, U.S.L., ecc.) secondo le indicazioni del Comandante.

Art. 15 - Disposizioni comuni per tutti gli Operatori di Polizia Locale.

Gli operatori di Polizia Locale devono prestare interamente la loro opera nell'interesse del servizio e della Pubblica Amministrazione, osservando nel disimpegno delle loro attribuzioni diligente attività e avendo cura di svolgere le proprie mansioni nel rispetto della normativa vigente e delle disposizioni e direttive impartite.

Detti operatori, nei rapporti tra loro, qualunque sia la qualifica, dovranno attenersi a criteri di buona, proficua e continua collaborazione onde assicurare il massimo rendimento in servizio.

Il personale di Polizia Locale ha l'obbligo di presentarsi in servizio all'ora fissata sul foglio di servizio giornaliero, presso il Comando o, in casi eccezionali, nel luogo stabilito dai superiori, nella tenuta prescritta e in perfetto ordine nella persona e nell'uniforme. Ogni operatore dovrà pertanto informarsi e controllare preventivamente l'orario, il tipo di servizio da svolgere e le modalità esecutive.

Il personale è tenuto al segreto d'ufficio sugli affari trattati o dei quali sia venuto a conoscenza per ragioni di servizio; deve inoltre osservare l'orario di servizio, essere rispettoso verso i superiori, cortese con i colleghi e i collaboratori, tenere costantemente sia in pubblico che in privato contegno ineccepibile in modo da ispirare fiducia e rispetto nei confronti del Corpo. E' fatto divieto di fumare in tutti i locali in uso all'Unione e nei veicoli in dotazione.

Alla ripresa del servizio, dopo qualsiasi assenza, gli operatori sono tenuti a prendere visione delle disposizioni nel frattempo emanate.

Salvo casi eccezionali individuati dal Presidente dell'Unione, gli operatori di Polizia Locale non possono essere impiegati in incarichi diversi da quelli relativi ai compiti di istituto propri della P. L., nell'ambito della normativa vigente.

Gli operatori sono tenuti ad intervenire per reprimere ogni violazione di legge, di regolamenti e delle ordinanze.

E' assicurata parità di genere tra gli operatori appartenenti ai due sessi.

CAPO III°

DISTACCHI-COMANDI-MOBILITA'-INCARICHI

Art. 16 - Mutamento di mansioni.

Il personale addetto alla Polizia Locale riconosciuto fisicamente inidoneo in via permanente allo svolgimento delle mansioni attribuite alla Polizia Locale, non potrà essere dispensato dal servizio prima che venga esperito ogni utile tentativo per recuperarlo al servizio attivo, in mansioni diverse, possibilmente di profilo corrispondente alla medesima qualifica funzionale o immediatamente inferiore.

Detto mutamento di mansioni sarà regolato in conformità alle disposizioni dell'istituto in questione, per cui, dal momento del nuovo inquadramento, il dipendente seguirà la dinamica retributiva della nuova qualifica funzionale senza alcun riassorbimento del trattamento in godimento.

Art 17 - Mobilità interna ed esterna.

All'interno del Corpo vige il principio della mobilità e l'assegnazione ai vari ambiti ed uffici avviene su designazione del Comandante, sentito il parere del Consiglio di Amministrazione.

Per la mobilità esterna si applicano le norme di legge e quelle previste dai contratti di lavoro.

Art. 18 - Missioni ed operazioni esterne.

Le missioni del personale al di fuori del territorio dell'Unione sono autorizzate:

- a) dal Presidente dell'Unione, per soccorso in casi di pubbliche calamità o disastri, in rinforzo ad altri Corpi o servizi in particolari occasioni stagionali o eccezionali, purché esistano appositi piani o accordi tra le Amministrazioni interessate;
- b) dal Comandante per fini di collegamento, rappresentanza, studio e aggiornamento professionale, oppure nelle missioni che abbiano carattere contingente e urgente per prestare soccorso in pubblici o privati infortuni o calamità, fermo restando, in quest'ultimo caso, l'obbligo per il Comandante di darne tempestiva comunicazione al Presidente dell'Unione.

Esclusi i soli fini di collegamento, di rappresentanza, studio e aggiornamento professionale, delle missioni ed operazioni esterne deve sempre essere data preventiva comunicazioni al Prefetto.

Le operazioni di Polizia fuori del territorio dell'Unione, di iniziativa dei singoli durante il servizio, sono consentite esclusivamente in caso di flagranza di illecito commesso nel territorio dell'Unione.

Il trattamento economico per le missioni esterne di collegamento e rappresentanza sarà quello previsto dalle disposizioni vigenti in materia.

Art. 19 - Distacchi e Comandi.

Il personale del Corpo di Polizia Locale può essere distaccato o comandato a prestare servizio presso altri Enti. I distacchi e i comandi devono essere deliberati dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Comandante, per esigenze temporanee e purché i compiti assegnati siano affini alle funzioni di Polizia Locale e disciplinati con gli stessi criteri dell'organizzazione di provenienza.

L'Ente che utilizza il predetto personale comandato o distaccato dovrà rimborsare gli oneri diretti ed indiretti all'Unione dei Comuni.

Art. 20 - Incarichi.

Il personale del Corpo di Polizia Locale non può svolgere presso altri soggetti pubblici o privati attività inerenti la professione senza la preventiva autorizzazione del Consiglio di Amministrazione dell'Unione.

CAPO IV°

NORME DI COMPORTAMENTO

Art. 21 - Disciplina in servizio.

Il buon funzionamento e la buona organizzazione del Corpo hanno come base una ferma disciplina che obbliga tutti gli operatori di Polizia Locale al costante e pieno adempimento di ogni dovere inerente alla propria qualifica, alla rigorosa osservanza delle leggi, dei regolamenti e degli ordini ricevuti, al rispetto della gerarchia e alla ottemperanza scrupolosa dei doveri civili che incombono su ogni cittadino e, in particolare, sui dipendenti della Pubblica Amministrazione.

A tale scopo, nell'assicurare la disciplina, il Comandante gli Ufficiali e i Coordinatori d'ambito devono proporsi finalità educative e correttive per trasmettere ai dipendenti il senso del dovere, della responsabilità e della dignità nonché dell'immagine del Corpo nei confronti della collettività.

In tale specifico contesto, tenuto conto dell'esigenza di garantire la migliore qualità del servizio, ciascun appartenente al Corpo deve in particolare:

- a) collaborare con diligenza, osservando le norme del presente regolamento, le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del servizio impartite dal Comando anche in relazione alle norme vigenti in materia di sicurezza e di ambiente di lavoro;
- b) rispettare il segreto d'ufficio nei casi e nei modi previsti dalle norme vigenti;
- c) non utilizzare a fini privati le informazioni di cui disponga per ragioni d'ufficio;
- d) nei rapporti con il cittadino, fornire tutte le informazioni cui abbia titolo, nel rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza e di accesso all'attività amministrativa;
- e) rispettare l'orario di lavoro, adempiere alle formalità previste per la rilevazione delle presenze e non assentarsi dal luogo di lavoro senza l'autorizzazione del Comandante o chi per esso;
- f) durante l'orario di servizio, mantenere nei rapporti interpersonali e con gli utenti una condotta uniformata a principi di correttezza ed astenersi da comportamenti lesivi della dignità della persona;
- g) eseguire le disposizioni inerenti l'espletamento delle proprie funzioni o mansioni che gli siano impartiti dai superiori. Se ritiene che l'ordine sia palesemente illegittimo, il dipendente deve farne rimostranza a chi l'ha impartito, dichiarandone le ragioni; se l'ordine è rinnovato per iscritto, ha il dovere di darvi esecuzione. Il dipendente non deve, comunque, eseguire l'ordine quando l'atto sia vietato dalla legge penale o costituisca illecito amministrativo;
- h) vigilare sul corretto espletamento dell'attività del personale sottordinato ove tale compito rientri nelle proprie responsabilità;
- i) avere cura dei locali, mobili, oggetti, macchinari, attrezzi, strumenti ed automezzi a lui affidati;
- l) non valersi di quanto è di proprietà dell'Unione per ragioni che non siano di servizio;
- m) osservare scrupolosamente le disposizioni che regolano l'accesso ai locali dell'Unione da parte del personale e non introdurre, salvo che non siano debitamente

autorizzate, persone estranee all'Amministrazione stessa in locali non aperti al pubblico;

n) in caso di malattia, dare tempestivo avviso al Comando, salvo comprovato impedimento.

Si intendono qui richiamate e trascritte le norme contenute nel codice di comportamento dei dipendenti delle PP.AA. di cui al D.P.C.M. 28.11.2000 e seguenti.

Art. 22 – Gerarchia all'interno del Corpo.

La gerarchia tra gli operatori di Polizia Locale è determinata dalla qualifica e per medesime qualifiche dall'anzianità di servizio nella qualifica; nel caso di contemporanea assunzione, vale la precedenza nella graduatoria di merito del concorso, salvo diversa disposizione del comandante.

Allorché due o più operatori di Polizia Locale sono insieme in servizio, il comando e la responsabilità sono determinati secondo la norma riportata nel comma precedente.

Qualora gli operatori di Polizia Locale siano stati assunti contemporaneamente per chiamata e senza l'espletamento di concorso, ovvero, se è stato espletato il concorso e si sono qualificati a pari merito, occorrerà fare riferimento alla maggiore anzianità anagrafica.

Gli appartenenti al Corpo sono obbligati ad eseguire gli ordini e le direttive impartite dai superiori gerarchici.

Art. 23 - Istanze e reclami.

Le istanze ed i reclami possono essere presentati per iscritto al Comandante del Corpo, che non può recusare di riceverli. Essi non possono essere firmati che da un solo operatore di Polizia Locale.

Le risposte ai reclami e alle istanze presentate per iscritto sono comunicate all'interessato dal Comandante nella medesima forma e dallo stesso trasmesse per conoscenza al Presidente dell'Unione.

Art. 24 – Saluto.

Il saluto è un atto di cortesia, una manifestazione di stima e rispetto. Il saluto verso i cittadini che a lui si rivolgono o ai quali egli rivolga la parola per un qualsiasi motivo, le istituzioni e le autorità che le rappresentano, è un dovere per ogni appartenente al Corpo.

Il personale isolato ha pertanto l'obbligo di salutare la bandiera nazionale e quelle militari, il gonfalone dei Comuni dell'Unione, i gonfaloni dei Comuni decorati di medaglia al valore militare e civile, il SS. Sacramento e il defunto al passaggio del corteo funebre.

Il personale è altresì tenuto a salutare i superiori gerarchici e questi a rispondere. Fra parigrado il saluto reciproco è dovere di cortesia.

Il saluto viene reso secondo le modalità previste per le forze armate, cioè portando la mano destra aperta e a dita unite all'altezza della visiera del copricapo, ed eseguito con stile rigido ed austero nei servizi d'onore e con gesto misurato e composto in tutte le altre occasioni, specie nei contatti con il pubblico.

Il personale è esonerato da tale dovere quando presta servizio di scorta, si trova a bordo di motocicli o di veicoli e durante l'espletamento del servizio di viabilità manuale.

Il reparto inquadrato deve il saluto alle persone e ai simboli sopra citati; gli onori del reparto inquadrato sono resi dal Responsabile del reparto stesso.

Art. 25 - *Obblighi al termine del servizio.*

Al termine del servizio gli operatori devono presentarsi al diretto superiore se presente o a quello di turno in sua assenza, comunicando verbalmente la mancanza di novità ovvero gli eventuali episodi di rilevante importanza verificatisi nel corso dell'attività; in quest'ultimo caso, il dipendente compilerà gli atti previsti dalla normativa vigente o dalle disposizioni interne. Tali incombenze sono poste a carico dell'operatore di qualifica maggiore o più anziano di servizio qualora il servizio sia stato svolto in pattuglia.

Avvenimenti o fatti di particolare importanza o gravità, o che rivestono carattere di urgenza, devono essere immediatamente segnalati al Comando. Il Comandante, ove lo ritenga necessario, notizierà delle predette segnalazioni il Presidente o il Sindaco competente per territorio, ovvero le altre Autorità interessate, per i provvedimenti di competenza.

I servizi continuativi, che richiedono il cambio sul posto, impongono all'operatore di Polizia Locale che abbia terminato il proprio turno di non lasciare il posto di servizio fino a quando non sia garantita la continuità del servizio stesso con la presenza del personale del turno successivo, o comunque, con altro sostitutivo.

Art. 26 - *Obbligo di comunicare la residenza e reperibilità.*

Gli operatori di Polizia Locale hanno l'obbligo di comunicare al Comando la loro residenza e, ove non coincidente, la dimora temporanea, nonché ogni successivo cambiamento di abitazione.

Presso il Comando dovrà essere tenuta apposita scheda con il preciso recapito di tutti gli appartenenti al Corpo i quali, non appena a conoscenza di fatti o avvenimenti gravi, in cui la loro opera possa rendersi necessaria o utile, devono sollecitamente prendere contatto con il Comando o, se del caso, presentarsi per ricevere ordini.

Al personale di Polizia Locale può essere fatto obbligo, a turno, di mantenere la reperibilità allo scopo di far fronte a particolari situazioni di emergenza che possono esigere la presenza del personale in servizio secondo modalità e motivazioni stabilite di volta in volta secondo necessità.

Art. 27 - *Segreto d'ufficio.*

Gli operatori di Polizia Locale sono tenuti ad osservare il segreto d'ufficio e dovranno astenersi dal dare a chi non ne abbia titolo, anche se l'argomento o l'atto non sia segreto, notizie riguardanti servizi di istituto, pratiche o provvedimenti e operazioni di qualsiasi genere.

La diffusione delle suddette notizie potrà essere autorizzata esclusivamente dal Comandante del Corpo.

Art. 28 - *Cura della persona e dell'uniforme.*

Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale devono curare particolarmente la loro persona e l'aspetto esteriore, onde evitare giudizi e considerazioni negative che possono arrecare danno al prestigio e al decoro del Corpo. Ciò, va raffrontato secondo il comune senso di decoro e prestigio in relazione alla funzione che riveste l'operatore di Polizia Locale.

Salvo che non sia diversamente prescritto con ordine di servizio del Comandante, gli operatori di Polizia Locale in servizio devono vestire l'uniforme regolare e completa, portando, qualora sia stata loro assegnata, la pistola d'ordinanza.

Il personale appartenente al Corpo di Polizia Locale, quando indossa la divisa, deve avere la massima cura dell'uniforme; i vari indumenti debbono essere indossati nei tempi e modi prestabiliti, curando in ogni caso l'uniformità della divisa tra gli operatori che svolgono il servizio unitamente o nello stesso luogo.

E' vietato apportare modifiche all'uniforme, indossare indumenti e fare uso di accessori non prescritti o altro che possa incidere negativamente sull'immagine formale dell'uniforme assegnata o sia improprio nell'ambito della difesa personale.

Art. 29 - Foggia dell'uniforme

La foggia dell'uniforme, dei simboli e dei distintivi di grado saranno riportati in una tabella allegata al presente regolamento, in conformità a quanto verrà stabilito dalla normativa regionale vigente.

La fornitura dell'uniforme, degli altri capi di vestiario, nonché degli elementi accessori e di equipaggiamento, è a carico dell'Unione.

Della consegna dei capi di vestiario dell'uniforme e degli accessori dovrà farsi registrazione su apposita scheda dalla quale dovrà risultare:

- tipo di capi di vestiario;
- quantità di capi dello stesso tipo;
- data di consegna.

I capi di vestiario e materiali in dotazione dovranno essere tenuti con la massima cura; eventuali deterioramenti ascrivibili a negligenza da parte dell'operatore daranno luogo ai procedimenti disciplinari previsti nei casi di negligenza e incuria, con addebito del costo del capo stesso che dovrà essere sostituito o riparato.

I periodi di fornitura, la quantità dei capi delle uniformi, gli accessori da indossare, nonché gli oggetti di equipaggiamento personale, sono stabiliti dall'apposito Regolamento per la fornitura del vestiario di servizio.

L'alta uniforme potrà essere indossata per particolari servizi di rappresentanza e scorta a gonfaloni.

Il personale che abbia ricevuto decorazioni dallo Stato Italiano o da Governi Stranieri è autorizzato a fregiarsi dei relativi distintivi, nastrini e decorazioni. Altri distintivi o fregi da portare sull'uniforme dovranno essere autorizzati dal Comandante.

E' fatto obbligo al personale addetto al servizio di vigilanza stradale, in orario notturno e in tutti i casi di scarsa visibilità, di indossare i manicotti rifrangenti, il copri berretto gommato rifrangente e il giubbotto rifrangente.

Art. 30 - Uso, custodia e conservazione di armi, attrezzature e documenti.

Gli operatori di Polizia Locale sono responsabili della custodia e conservazione delle armi, munizioni qualora in dotazione, attrezzature, materiali e documenti loro affidati per motivi di servizio o dei quali vengano in possesso.

Eventuali danneggiamenti, deterioramenti, sottrazioni o smarrimenti devono essere segnalati tempestivamente per iscritto al Comando, salvo casi di forza maggiore.

Art. 31 - Foglio di servizio settimanale e giornaliero.

Le modalità d'impiego tecnico-operativo del personale del Corpo devono essere riportate su apposito foglio di servizio settimanale e giornaliero. Il foglio settimanale viene affisso in un locale accessibile a tutto il personale del Comando, entro il

Venerdì della settimana antecedente quella del servizio da espletare. Il foglio giornaliero viene affisso in un locale accessibile a tutto il personale del Comando, entro il primo turno di servizio; diversamente, sarà cura del Comando informare gli interessati.

I fogli di servizio settimanale e giornaliero vengono conservati nell'archivio dell'Unione per almeno tre anni.

Art. 32 - Orari e turni di servizio.

Per gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale, l'orario normale di servizio è quello settimanale previsto dalle norme contrattuali, da svolgersi in turni.

Quando necessità eccezionali o particolari esigenze di servizio lo richiedano, gli operatori di Polizia Locale sono tenuti a prestare servizio per un numero di ore superiore a quello previsto o in turni diversi da quelli indicati.

Le ore di servizio conseguite in eccedenza, qualora autorizzate, saranno riconosciute come lavoro straordinario ovvero daranno diritto, a domanda dell'interessato, al riposo compensativo da usufruire secondo le modalità stabilite dal contratto di lavoro.

Per "ore di servizio" devono intendersi quelle impiegate in servizio d'istituto, nel disbrigo delle pratiche d'ufficio o quelle finalizzate all'addestramento, al perfezionamento e alla formazione, che, se effettuate fuori del normale turno di servizio, devono essere considerate come prestazioni di lavoro straordinario e preventivamente autorizzate dal Comandante.

Il protrarsi del normale orario di servizio, per fatti imprevedibili e contingenti, per l'effettuazione di adempimenti o compilazione di atti e rapporti urgenti, è riconosciuto come prestazione straordinaria anche in mancanza dell'autorizzazione preventiva; dovrà comunque essere data tempestiva comunicazione scritta al Comando, specificando la causa.

Art. 33 - Obbligo dell'avviso in caso di assenza.

Gli addetti al Corpo di Polizia Locale che, per qualsiasi causa improvvisa, sono costretti a rimanere assenti dal servizio, devono darne immediata comunicazione al Comando e comunque con congruo anticipo rispetto all'orario del servizio preordinato, salvo il caso di forza maggiore.

Art. 34 - Ferie.

Le ferie e i permessi, nel rispetto delle norme del C.C.N.L., vengono concessi dal Comandante.

Al Comandante le ferie sono concesse dal Responsabile del servizio dell'Unione competente.

Per particolari e comprovate esigenze di servizio, il Comandante può disporre la sospensione del congedo.

Art. 35 - Corsi di aggiornamento e formazione

Il Comando favorisce la partecipazione a rotazione degli operatori ai corsi promossi per la formazione e l'aggiornamento compatibilmente con le esigenze di servizio.

Il Comandante, tenuto conto delle esigenze del servizio, propone altresì lo svolgimento di corsi monografici di aggiornamento culturale e professionale, attinenti ai compiti di polizia locale.

Scopo dei predetti corsi è:

1) consentire agli operatori di acquisire una specifica qualificazione professionale finalizzata ad assicurare una migliore efficienza e produttività del servizio;

2) facilitare l'evoluzione dell'ordinamento istituzionale e la realizzazione di una migliore struttura organizzativa.

La frequenza ai corsi o incontri è da considerarsi a tutti gli effetti come presenza in servizio attivo.

Art. 36 - Servizi in abito civile.

Gli operatori di Polizia Locale nel corso dell'espletamento del servizio di istituto sono tenuti ad indossare l'uniforme.

E' esonerato da tale obbligo il Comandante, salvo quando svolge funzioni di rappresentanza.

Gli operatori che siano comandati ad eseguire particolari servizi possono essere autorizzati dal Comandante ad effettuarli in abito civile.

Il personale comandato a svolgere servizio in abito civile ha l'obbligo di rendere nota la propria qualità esibendo la tessera di riconoscimento allorché debba intervenire per l'espletamento dei propri compiti.

Art. 37 - Armamento

Qualora il C.d.A. dell'Unione deliberasse di istituire i servizi di vigilanza armati, gli operatori di Polizia Locale avranno l'obbligo di portare con sé l'arma avuta in dotazione dall'Unione, secondo le disposizioni del Comando e lo specifico Regolamento sull'armamento del Corpo ai sensi dell'art. 2 del Decreto del Ministero dell'Interno n. 145 del 4/3/1987 che sarà adottato dal C.d.A..

Il Presidente dell'Unione, con proprio provvedimento, assegna in via continuativa al personale del Corpo le armi di dotazione, dandone avviso al Prefetto.

Ad ogni assegnatario in via continuativa si applicano le vigenti disposizioni in materia di porto e detenzione di armi e delle relative munizioni.

In servizio, l'arma deve essere sempre portata al seguito e sotto costante vigilanza.

Essa va tenuta in posizione di sicurezza con il caricatore inserito e senza munizionamento in camera di scoppio. Negli spostamenti all'interno della sede, l'arma va tenuta in fondina e mai impugnata per il trasporto. A bordo dei veicoli in dotazione l'arma deve essere tenuta nella fondina e mai abbandonata nei sedili o nell'abitacolo del mezzo.

I componenti il Corpo vengono addestrati all'uso dell'arma durante il corso iniziale di formazione professionale e successivamente dovranno partecipare alle previste esercitazioni annuali.

L'arma deve essere sempre tenuta dall'assegnatario in ottimo stato di manutenzione; a tal fine saranno compiuti periodici controlli, per verificare la funzionalità, da parte del Comandante o di suo incaricato.

Art. 38 - Strumenti e mezzi operativi.

Gli strumenti operativi in dotazione devono essere usati con la massima cura ed esclusivamente per le funzioni a ciò destinati, nonché nei tempi e modi stabiliti dal Comando.

Il personale non può esimersi dall'apprenderne il funzionamento e dal farne uso in caso di assegnazione.

Prima di uscire in servizio con tali strumenti, sarà cura dell'operatore accertarne la perfetta funzionalità e segnalare tempestivamente al Comando ogni anomalia.

Art. 39 - Tessera di riconoscimento e placca di servizio

Gli Operatori di Polizia Locale sono muniti di un tesserino di riconoscimento e di una placca di servizio, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

La placca deve essere applicata al petto all'altezza del taschino sinistro dell'uniforme; durante il servizio, il tesserino di riconoscimento deve essere sempre portato con se ed esibito all'occorrenza.

L'eventuale smarrimento o distruzione del tesserino di riconoscimento o della placca di servizio deve essere comunicata senza ritardo al Comandante.

Art. 40 - Veicoli in dotazione.

I veicoli in dotazione al Corpo dovranno avere le caratteristiche indicate dalla normativa vigente.

Il Corpo dovrà dotarsi di un congruo numero di veicoli da adibire all'esclusivo servizio di polizia stradale.

CAPO V°

PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI IL PERSONALE

Art. 41 - Encomi ed elogi.

L'attività, la diligenza in servizio e, segnatamente, le azioni di merito, sono premiate, proporzionalmente alle entità dell'attività o dell'atto compiuto, come segue:

- a) elogio scritto del Comandante;
- b) encomio semplice del Presidente dell'Unione, su proposta del Comandante;
- c) encomio solenne deliberato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Comandante;
- d) proposta di ricompensa al valor civile avanzata dal Presidente dell'Unione, su proposta del Comandante, al Ministero dell'Interno, tramite Prefettura, per particolari atti di coraggio e sprezzo del pericolo.

Gli elogi, gli encomi e le proposte di ricompensa al valore civile comportano la citazione all'ordine del giorno e sono registrati sullo stato di servizio dell'interessato.

Art. 42 - Sanzioni disciplinari.

Le violazioni da parte degli operatori del Corpo di Polizia Locale dei doveri previsti dal presente Regolamento, dal Regolamento del Vestiario, dal Regolamento sull'Armamento del corpo, delle norme in materia di pubblico impiego e delle disposizioni previste nel C.C.N.L. o C.C.D.I. danno luogo all'applicazione delle seguenti sanzioni disciplinari:

- 1) rimprovero verbale, espresso dal Comandante senza necessità della previa contestazione scritta;
- 2) rimprovero scritto, fatto dal Comandante, previa contestazione scritta dell'addebito;
- 3) riduzione della retribuzione con importo non superiore a quattro ore di servizio;
- 4) sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino ad un massimo di dieci giorni;
- 5) licenziamento con preavviso;
- 6) licenziamento senza preavviso;

nei modi e nei termini indicati nelle norme legislative e contrattuali che regolano la specifica materia.

CAPO VI°

NORME FINALI

Art. 43 - Scorta d'Onore.

Le scorte d'onore, a richiesta dei Comuni dell'Unione, sono disposte di volta in volta, dal Comandante. Tali scorte, composte normalmente da due operatori di P.L. in uniforme di rappresentanza, rendono gli onori ai simboli e alle persone per i quali è stato comandato il servizio.

Art. 44 - Bandiera del Corpo.

Il Corpo ha una propria Bandiera. Quando partecipa a Cerimonie la Bandiera è scortata da due Operatori di Polizia Locale i quali seguono ad un metro di distanza l'alfiere.

Art. 45 - Festa del Corpo.

Il giorno **1 ottobre**, anniversario dell'istituzione dell'Unione, è dichiarata festa del Corpo e sarà solennizzata con cerimonia predisposta dall'Amministrazione dell'Unione e organizzata dal Comando.

Art. 46 – Rinvii.

Per quanto non previsto dal presente regolamento speciale, si fa rinvio alla normativa statale e regionale vigente in materia, nonché al Regolamento sull'Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi del Unione .

Art. 47 - Entrata in vigore.

Il presente Regolamento speciale diventa esecutivo il 10° giorno successivo alla sua pubblicazione ai sensi dell'art. 134.3 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 - T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali -

Copia del presente Regolamento speciale viene comunicata al Ministero dell'interno per il tramite del Signor Prefetto di Oristano.

USO DEI MEZZI MOTORIZZATI

1 - Al Corpo di Polizia Municipale dell'Unione sono assegnati in dotazione mezzi motorizzati, nel numero, nelle caratteristiche tecniche che sono ritenute necessarie ed idonee dall'Amministrazione.

2 - I mezzi motorizzati di cui innanzi sono utilizzati dal Corpo di Polizia Locale esclusivamente per i servizi di istituto predisposti dal Comando. Su disposizione del Comandante, per ragioni urgenti e comunque sempre attinenti ai compiti di Polizia Locale, possono essere impiegati per altri servizi.

3 - Ad ogni rifornimento l'operatore dovrà compilare e sottoscrivere un buono, "madre" e "figlia" da apposito blocco in possesso del fornitore, il quale successivamente consegnerà la "figlia" all'Amministrazione. I buoni vengono utilizzati anche per il cambio o aggiunta di olio.

4 - Ogni mezzo motorizzato è munito di fogli di marcia. Il foglio di marcia va compilato dall'operatore conducente in ogni sua parte e per ogni servizio.

5 - Ogni inefficienza, anomalia o danni ai mezzi motorizzati in dotazione al Corpo, dovrà essere tempestivamente segnalata, a cura del conducente, al Comando, il quale provvederà a disporre la corrispondente riparazione all'officina o al meccanico abilitati o idonei, ritirandone poi la relativa fattura a riparazione effettuata.

6 - Sui mezzi motorizzati di cui sopra è vietato trasportare persone estranee all'Unione, salvo specifica autorizzazione del Comandante o comprovata esigenza istituzionale o urgente pubblica necessità. E' inoltre fatto divieto di fumare all'interno degli stessi.

7 - Coloro che saranno comandati alla guida dei mezzi non potranno avere nel sangue un tasso alcolico superiore a zero.

8 - I mezzi adibiti al servizio di polizia stradale potranno essere condotti esclusivamente dal personale in possesso dello specifico titolo abilitativo.

9 - Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si provvederà, all'occorrenza, con apposito ordine di servizio da emanarsi a cura del Comandante.